

## CARTA DI REGOLA DELLA COMUNITÀ DI TRES DELL'ANNO 1468

In Christi nomine

L'anno 1468, indizione prima, giovedì 20 del mese di ottobre, nella villa di Tres sulla piazza comune dove si fa regola, presenti Odorico figlio di Nicolò detto Barbacou (covo) di Taio, mastro Marino cerdone (umile artigiano, ciabattino) figlio di Giacomo (Nicolò?) cerdone di Priò, Antonio [muratore] ... abitante a Tres e altri richiesti quali testimoni.

Ivi il sapiente ed esperto Bartolomeo detto Bertoluzza, Antonio detto Tomarazza, Giovanni fu Violo (Molo), Federico fu Michele Zattoni, Franceschino (*Francesco*) suo fratello, Pietro fu Federigolo, Filippo figlio di Giovanni Marco, Odorico figlio di Federico Sartorelli, Cristoforo fu Violo (Molo?), Giovanni di Bartolomeo di Vion, abitante a Tres, Nicolò suo fratello, mastro Marino fabbro che promette per Giovanni suo consanguineo, Giacomo fu Lorenzo fabbro, Giovanni fu Marco, Marino figlio di Giovanni di Corrado, Valentino fu Giovanni Sartori di Termeno abitante a Tres, Bartolomeo fu Lorenzone, Bartolomeo de Zalamenis, Bartolomeo figlio di Pasqualino, Antonio fu Guarnardino, Antonio fu Nicolò di Castelletto abitante a Tres, Albertino fu Pancaudo, Pietro fu Antonio già di Pietro, Giacomo fu Giovanni già di Guarnadino tutti di Tres, vicini adunati in regola nel solito luogo fatta e da farsi al suono della campana e per la voce del saltaro per il motivo di fare e confermare le sottoscritte poste e scritture secondo le loro antiche consuetudini di tutta la predetta regola e di tutta la comunità e università della villa di Tres con il loro pieno consenso e consiglio, con deliberata deliberazione diedero e attribuirono licenza, autorità e balio ai sottoscritti provvidi uomini da loro scelti e sacramentati per l'utilità di tutti loro per prima prestato a sé sacramento e fedele giuramento da me Nicolò notaio sottoscritto, cioè -primo - a mastro Marino fabbro fu mastro Nicolò e Alberto (*Gilberto*) fu Nicolò di Giuliano, Giacomo fu ser Tomasini notaio, a Giacomo fu Franceschino, a Vinoto (*Ninoto*) fu Federico de Guarnardinis e Gaspare fu Battista diedero licenza, autorità e balio e piena potestà di regolare e di fare le regole e poste sottoscritte nel modo e nella forma della loro regola. I quali predetti mastro Marino fabbro, Alberto (*Gilberto*), Giacomo fu Tomasino notaio, Giacomo Franceschini, Vinoto (*Ninoto*) e Gaspare di Battista dissero, stabilirono e ordinarono:

- 1) - Se il saltaro di Tres non avrà fatto in tempo debito come ordinato dai magnifici regolani e sindaci sia condannato ogni volta in tre grossi.
- 2) - se uno non sarà venuto alla regola o alle strade o qualunque altro impegno di comune utilità secondo che e quando sarà annunciato dal saltaro, sia condannato ogni volta in tre grossi, se non sarà venuto che si rechi il saltaro a pagare una multa in tre grossi e se negherà la riscossione del pegno al saltaro sia condannato in sei grossi e se saranno andati i regolani a prendere il pegno (la multa) sia condannato in dodici grossi e se sarà andata tutta la comunità sia condannato a pagare cinque libre di denaro meranese.
- 3) - se qualcuno della comunità di Tres non volesse andare ed essere presente per aiutare a prendere i pegni (le multe) con la maggior parte della predetta comunità sia per odio o per amore o per altra non buona causa sia condannato in libre cinque.
- 4) - che uno non ardisca portare armi in regola eccetto daghe (corti coltelli) e che i saltari possano portare le loro roncole o ranconi e chi avrà contravvenuto sia condannato in grossi dodici.
- 5) - se qualcuno porrà mano alla daga con animo irato e con intenzione di offendere qualche persona, sia condannato per ogni volta in libre cinque.
- 6) - se qualcuno in regola avrà ingiuriato un altro o costretto alla menzogna sia condannato in grossi dodici per ogni volta.

- 7) - dal momento che uno fosse eletto a carica pubblica (ufficiale) sia tenuto a presentarsi e non possa rifiutare la carica e chi avrà contravvenuto sia condannato in cinque libbre tutte le volte che avrà rifiutato.
- 8) - se qualcuno avrà preso "lin", cioè fango dal lago con le bestie, sia condannato di un grosso per ogni bena.
- 9) - se qualcuno prenderà terra sul suolo comunale sia condannato per ogni bena in un grosso.
- 10) - se qualcuno avrà preso terra al rido "**stropatum**" su territorio comunale sia condannato in sei grossi per ogni bena eccetto la "creda" (argilla);
- 11) - che nessuno ardisca fare fossi sul suolo comunale per riunire "limo" e chi avrà contravvenuto sia condannato in 24 grossi;
- 12) - dal momento che vedove o pupilli avessero la ruota della saltara di campagna, tali persone siano tenute e debbano alla comunità di Tres venti libbre e se tali persone avranno trovato persone sufficienti che volessero custodire la saltara per minor prezzo che tale vicino sia tenuto (autorizzato) a tenerla;
- 13) - che nessuno debba lavorare fuori casa nei giorni festivi degli apostoli e della beata vergine Maria e della dedicazione delle chiese di santa Maria e di Tres e di san Vittore di Taio e il sabato dopo l'ora dei vespri eccetto che nel tempo della segagione dei fieni e della vendemmia e chi avrà contravvenuto sarà condannato in tre grossi per ogni volta.
- 14) - quando siano levate e portate le croci (rogazioni) sia tenuto a seguirle e ad associarsi il migliore e il più sufficiente della casa e se qualcuno avrà contravvenuto sia condannato in tre grossi per ogni volta.
- 15) - che le donne non debbano lavare i panni ai pozzi in pena di tre grossi per ogni volta;
- 16) - che le donne non debbano lavare "vissere" presso i pozzi a distanza minore di due passi in pena di tre grossi;
- 17) - se alcuno non andrà con l'avogara comune per i giorni che gli spettano sia condannato in sei grossi per ogni giorno.
- 18) - se sarà trovata qualche bestia foresta sul territorio di Tres, sui beni comunali o allodiali, colui a cui appartiene la bestia sia condannato in grossi quattro, metà di tale pena sia data ai regolani e l'altra metà in vero sia data a chi l'aveva trovata e presa e sia condannato a rifondere il danno;
- 19) dissero, stabilirono e ordinarono che colui il quale, uno o più dei vicini, fosse chiamato o fossero chiamati da persone che avevano trovato una bestia foresta sui beni comuni o gli allodi della comunità della villa di Tres, sia tenuto ad andare ad aiutare a catturarla; se qualcuno avrà contravvenuto sarà condannato per ogni volta in tre grossi.
- 20) - se qualcuno nella notte avrà sentito nella notte dei passanti con buoi per le vie, sia tenuto a chiamare il saltaro per vedere se tali persone andassero a danneggiare nel "gazzo" della comunità di Tres e se il saltaro ritenesse opportuno avere società che possa chiamare due o quante persone ritenga opportuno e che essi siano tenuti ad andare col saltaro e se qualcuno avrà contravvenuto sia condannato in sei grossi per ogni singolo, sia per il saltaro che gli uomini chiamati, ogni volta;
- 21) - nel caso che fosse fatto del danno nel gazzo e il saltaro non sapesse accusare chi lo aveva fatto, allora sia condannato a rifondere il danno come è contenuto nella regola, salvo che di notte.
- 22) - che nessuno debba andare per i campi altrui senza permesso e chi avrà contravvenuto sia condannato ogni volta in tre grossi ed a rifondere il danno;

- 23 - che i possessori di cani li dovranno tenere legati dal giorno in cui sono fatte le tezze (ripari in campagna) dei saltari e se sarà trovato qualche cane nelle vigne dopo che sono state fatte le tezze sia condannato colui a cui appartiene il cane in tre grossi per ogni volta;
- 24) - che il regolano di Tres possa dare il sacramento (far giurare) a due o più uomini di Tres di parte non sospetta per terminare i possedimenti degli uomini di Tres e se uno dei consorti avrà mostrato che tutti sono sospetti e per questa causa non accetta la terminazione a questo punto i regolani abbiano la libertà di decidere (di scegliere);
- 25) - se qualcuno dei consorti avrà impedito di terminare agli uomini giurat non sospetti, sia condannato per ogni volta in cinque libre
- 26) - se qualcuno dei vicini è scelto per terminare dei terreni di qualsiasi, debba farlo entro tre giorni in pena di 100 soldi;
- 27) - chi confina con vie comuni e consortili è tenuto, uno o più, a tenerle in ordine; se rovinare deve ripararle a l'ordine del saltaro su pena di lire tre, dopo di che i Regolani possono mandare operai a 8 grossi a spese sue;
- 28) - chi tiene macello venda la carne di castrato a mezzo grosso per libra e le altre carni a due quattrini per libra sub poena di 3 grossi ogni volta;
- 29) - i detti macellai vadano con le bestie fuori dei confini e per le strade usate per l'avogaria sub poena gross. 6 ogni volta;
- 30) - se il saltaro trova bestie in danno nei campi o prati altrui, cioè buoi, vacche, cavalli, asini, porci, capre e pecore il possessore sia paghi per cavalli gr. 3 di giorno e 6 gr. di notte, per buoi e vacche 2 quattrini, per capre e pecore gr. 3;
- 31) - se una bestia è trovata nelle vie regolate della campagna, cioè via di Contra, di "Folat" (Folet), di Vacel, di Coltura, di Pertegol, della Brocana, il padrone paghi un grosso per volta, eccetto nei giorni festivi;
- 32) - nessuno vada nelle regole delle vigne coi buoi sciolti, eccetto per il lavoro in dette regole, in tal caso le bestie siano libere di pascolare sul fondo proprio o del Comune dalla festa di s. Giorgio a s. Michele; chi contravviene sia multato in 6 grossi ogni volta;;
- 33) - nessuno può far erba nei campi altrui e comununi sotto pena di grossi 6 per volta;
- 34) - chi ha fondi presso le vie usate dall'avogara devono "strupare vaiones" (chiudere gli accessi) sub poena di un grosso e la rifusione dei danni;
- 35) - chi va per i fondi altrui dove non ci sono strade sia punito in 6 grossi ogni volta;
- 36) - se qualcuno passa per possedimenti consortali per i quali non ha diritto di passo, sia condannato in sei grossi per ogni volta;
- 37) - se qualcuno levasse acqua dagli acquedotti volendo condurla ai suoi possedimenti per le vie comuni o per i beni comuni e dannificasse le strade o i beni sia tenuto a sistemare quelle o questi e chi avrà contravvenuto sia condannato per ogni volta in 12 grossi. E se tali persone facessero danni nei terreni dei vicini che i regolani siano tenuti a stimare il danno e condannare secondo il giusto e l'onesto col consiglio de "buoni uomini";
- 38) - che il saltaro delle vigne sia tenuto a custodire i "garzi" e se sarà fatto danno alcuno sia condannato per ogni piede di vite in grossi uno.
- 39) - che il saltaro delle vigne sia tenuto a fare le sue "tezze" (ripari) ogni anno alla vigilia di santa Maria del mese di agosto nei consueti luoghi e da lì custodire ogni giorno, e chi avrà contravvenuto sarà condannato in sei grossi ed a risarcire il danno alla parte;
- 40) - se qualcuno andasse con le avogare e perdesse qualche bestia per cattiva custodia e che non sapesse darne ragione, sia condannato per una capra a 12 grossi, per una pecora in dieci grossi, per un agnello non tonso o per un'auzòla grossi otto, per le altre bestie come buoi, vacche debba pagare seconda giusta stima;

- 41) - che ognuno sia tenuto a mandare un buon fizaro (aiutante del pastore) con l'avogara e chi avrà contravvenuto sia condannato in grossi tre;
- 42) - nel caso non ci fosse in paese il pastore, sia tenuto ad andare il migliore con l'avogara ed il più sufficiente di ogni casa e chi avrà contravvenuto sia condannato in sei grossi e a pagare il danno e interesse che accada e che i regolani di Tres siano tenuti a eleggere e approvare i pastori e i fizari di ogni casa, di casa in casa;
- 43) - che ognuno mandi tute le sue bestie, cioè le vacche al vaccaro, le capre e pecore al capraro e chi avrà contravvenuto sia condannato in tre grossi ogni volta;
- 44) - ognuno che sia tenuto ad andare con le avogare debba andare tempestivamente secondo la consuetudine e chi contravverrà sarà condannato in tre grossi ogni volta;
- 45) - che i saltari di campagna debbano custodire le campagne uno un giorno e l'altro il giorno seguente e ciò nei giorni feriali, nei giorni festivi entrambi siano tenuti a custodire e chi avrà contravvenuto sia condannato in tre grossi e a risarcire il danno e l'interesse;
- 46) - se qualcuno volesse condur fuori i vitelli o vitelle che possano pascolarli o pascolarle nelle vie di campagna per il primo anno e tuttavia siano tenuti ad andare con le avogare e partecipare alla loro ruota del pastore dal giorno di san Sisinio in avanti e chi avrà contravvenuto sia condannato in un grosso per ogni volta;
- 47) - che i regolani debbano far numerare le bestie due volte all'anno, buoi, vacche e pecore nelle feste di san Pietro nel mese di giugno e alla festa di san Michele;
- 48) - tutti quelli che tengono lo "star" di Trento e l'urna da vino e altri strumenti di misura li tengano giusti di buona misura e chi avrà contravvenuto sia condannato per ogni volta in sei grossi;
- 49) - che ogni persona di Tres possa condurre legnami da san Michele e che possano stare su suolo comunale a minor danno possibile fino a dopo la Pasqua prossima futura e venuta la Pasqua debba essere del tutto rimossa la legna ed i legnami e rendere libero il suolo comune e se qualcuno sarà denunciato dal saltaro da parte dei regolani colui che non si adegua pagherà sei grossi per ogni plaustro di legna salvo che si tratti di legname da opera nel qual caso possa stare su suolo comunale per un anno, ma oltre l'anno ognuno sia tenuto a rimuoverlo e rendere libero il suolo comunale sotto pena di sei grossi per ogni tronco (piede) di legname;
- 50) - se qualche persona foresta compera legname dai regolani predetti della villa di Tres nel proprio gazzo che non possano né debbano tagliare legnami in pena di cinque libre; i regolani predetti di Tres abbiano a disposizione e siano tenuti a dare loro degli operai per tagliare quanto comperato e che l'acquirente sia tenuto a pagare per ogni opera sei grossi al giorno;
- 51) - che se i regolani predetti della villa di Tres lasciassero ad altre persone foreste gli stessi legnami siano condannati in tre libre di denari di Merano;
- 52) - se uno avrà tagliato un quercia sarà condannato in tre libre;
- 53) - se uno avrà fatto un vincello ossia fascio di rovere su suolo comunale di Tres sia condannato a tre grossi;
- 54) - se uno avrà fatto "tia" nel gazzo "stelando" (scortecciando) pini, sarà condannato in un grosso per ogni piede di pino;
- 55) - se uno avrà tagliato un albero fruttifero sul suolo comunale o allodiale di Tres sarà condannato in tre libre e al risarcimento del danno;
- 56) - se uno avrà fatto un carro di "langaste" secche sotto o fra le strade della parte bassa oppure nei ridi, sia condannato in dodici grossi
- 57) - se uno avrà fatto un plaustro di pini verdi sia condannato in sei grossi e similmente se trasportasse un solo pino;

- 58) - se uno nella parte superiore, cioè nel bosco grande detto di Pra Colombai e nel bosco di Fiogn tagliasse un legna di larice del peso di un carro trainato da un paio di buoi sia condannato in tre libre;
- 59) - se uno tagliasse un legno di larice per un carro trainato da un paio di buoi o anche minore sia condannato in tre libre;
- 60) - se uno avrà tagliato un paio di palanchi di pino sia condannato in sei grossi; e così per una staza (staggio, asta) dal fieno (lata) in due grossi;
- 61) - e per un pino grande, all'infuori dei palanchi e della staza dal fieno, in dodici grossi;
- 62) - se uno avrà tagliato un paio di palanchi di pecio o di avecio sia condannato in dodici grossi salvo che i vicini, cioè gli uomini di Tres, rompessero i palanchi nel condurre il fieno dai monti o brocone dal bosco, allora possano tagliare i palanchi di cui necessitano;
- 63) - se uno avrà tagliato un legno di pecio o di avecio che fosse maggiore dei due palanchi sia condannato in tre libre;
- 64) - se uno avrà tagliato un legno di tremola sia condannato in grossi dodici;
- 65) - se uno avrà fatto un carro di brochon sia condannato in otto grossi;
- 66) - se uno avrà fatto un carro di dasa sia condannato in quattro grossi;
- 67) - se uno avrà fatto un carro di coleri di qualsiasi specie sia condannato in un grosso;
- 68) - se uno avrà fatto un carro di zinièuri sia condannato in grossi tre;
- 69) - se uno avrà fatto staze (aste) di larice, di avecio, di pecio o di pino per cingere il brocon o la dasa o fieno salvo quanto sopra sia condannato per ogni singola lata in due grossi;
- 70) - se uno avrà oltrepassato i segni fatti prima che siano divise le sorti nel bosco e avrà tagliato qualche legno sia condannato per ogni legno come sopra detto;
- 71) - se uno sarà andato a lavorare nella sua sorte quand'anche fossero divise, ma prima che i saltari abbiano comunicato a lui e agli altri vicini sia condannato in sei grossi;
- 73) - se uno dopo che sono state fatte le sorti e il bosco è stato chiuso, sarà andato e avrà condotto alcunché dal bosco di Fruzio per le strade di Tres, a meno che non avesse chiesto il permesso, sia condannato in sei grossi per ogni volta;
- 74) - se uno sarà andato a ricorrere presso il signor vicario delle Valli senza il permesso della regola riguardo a ciò che è pertinenza di chiedere presso i regolani, sia condannato in cinque libre per volta;
- 75) - se qualche persona dovesse incorrere in alcuna delle soprascritte pene sia tenuto a presentare un pegno di tanto valore quanto è la pena nelle mani dei regolani e che gli stessi siano requisiti dai regolani e sia assegnato un termine di dieci giorni per l'esazione della multa e se in detto tempo non ci sarà il pagamento che il pegno possa essere venduto all'incanto in regola e sia dato al migliore offerente;
- 76) se un saltaro del bosco avrà trovato qualcuno a recar danni nel bosco, prenda il pegno e abbia una parte del pegno e l'altra parte spetti alla chiesa di santa Maria di Tres;
- 77) - che sempre di anno in anno siano eletti due buoni uomini di Tres che abbiano libertà (il potere) di condannare i regolani, cioè se non facessero quanto è di dovere come contenuto nella regola e che le condanne siano dei due uomini;
- 78) - che tutte le soprascritte condanne nelle varie poste da farsi siano e debbano essere dei regolani di Tres;
- 79) - che ogni persona forestiera che volesse venire ad abitare nel paese di Tres e in esso pascolare e utilizzare il bosco come gli altri vicini paghi e debba pagare cento libre a detta comunità e sei grossi per la stessa utilità del bosco e del comune: salvo che sempre non vi in tutti e nei singoli passaggi prescritti qualsiasi cosa di diritto superiore:

La soprascritta regola fu portata e pubblicata per mezzo dei soprascritti Marino Fabbro, e Alberto fu Nicolò Giuliani, Giacomo fu ser Tomasino notaio, Giacomo de Franceschini, Vinoto fu Guarnardini, Gaspare fu Battista e fu letta e volgarizzata da me notaio imperiale Nicolò sul luogo della regola con la presenza di Giovanni fu Marco, Marino figlio di Giovanni, Corrado, Valentino fu Giovanni sarto, Bartolomeo fu Lorenzone, Nicola figlio di Silvestro de Zelamenis, Pasqualino, Antonio fu Nicolò di Castelleto abitante a Tres, Alberino fu Pancaudi, Pietro fu Tuonio; Giacomo fu Giordano fu Guarnardini, Bartolomeo detto Bèza, mastro Stefano genero del fu Giovanni, Antonio Tomarazza, Federico fu Michele Zattoni, Francesco suo fratello, Zanmarco e Pietro fabbro fu (di ser?) Fedrigolo, Odorico de Sartorellis, Marino fu Bartolomeo di Vion abitante a Tres, Giacomo fu mastro Lorenzone fabbro, e tutti approvano, confermano e ratificano tutte le soprascritte poste alla loro piena intelligenza volgarizzate nell'anno del Signore, indizione, come in principio scritto, il giorno mercoledì undici del mese di dicembre.

E poi dissero e stabilirono e ordinarono che tutti quelli che hanno l'avogara siano tenuti ad andare per tanti giorni quante sono le sue bestie e chi avrà contravvenuto sia condannato in sei grossi ed a riprendere ed andare alla sua avogara;

e se qualcuno rifiuta di andare all'avogara per non voler andarci tanti giorni quanti gli toccano sia condannato in dodici grossi.

IO Nicolò fu ser Pietro abitante in Tres già di ser Antonio di Mollaro, pubblico notaio imperiale fui presente a tutte le cose singolarmente predette e le scrissi pubblicamente come richiesto.

perg. 210 x 0,18 – 4 pezzi uniti con filo.